Scuola partner di Palazzo Ducale Genova Fondazione per la Cultura

Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022
PEO: geic86500c@istruzione.it – PEC: geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 - www.icdellatorrechiavari.edu.it

A tutti i genitori
A tutti i docenti
della scuola Sec. I grado

GEIC86500C - codiceAOO - CIRCOLARI - 0000457 - 27/05/2025 - UNICO - I

Oggetto: Scuola Secondaria di I grado criteri di ammissione e non ammissione

Criteri di ammissione per le classi I e II

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato previ-sta dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Verranno ponderate le singole situazioni individuali degli studenti, sulla base di un congruo numero di valutazioni raccolte durante l'anno scolastico.

Criteri di non ammissione in regime di validità dell'anno scolastico (o in deroga)

a. In seguito all'O.M n 3 del 9 gennaio 2025 in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.
b. Gravi e/o diffuse insufficienze per le quali si ritiene che l'allievo non disponga degli strumenti adatti per affrontare la classe successiva.
c. Mancata risposta agli stimoli e agli interventi posti in essere dai docenti e, in particolare, non aver frequentato percorsi didattici di recupero personalizzati a partecipazione singola o di gruppo, anche extra curricolari, proposti dalla scuola e, conseguentemente, non aver raggiunto attraverso strategie migliorative proprie gli obiettivi previsti alla loro conclusione, né aver migliorato gli apprendimenti con esiti apprezzabili.

Criteri per l'ammissione all'Esame:
DM 741/2017 art 2 (ammissione agli esami candidati interni)

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Per l'ammissione verranno ponderate le singole situazioni individuali degli studenti, **sulla base di un congruo numero di valutazioni** raccolte durante l'anno scolastico.
Per l'ammissione all'esame si prenderanno in considerazione, oltre alle valutazioni nelle singole discipline, anche i seguenti elementi: la situazione di partenza, tenendo conto di situazioni certificate di disturbi

Firmato digitalmente da RONCONI RENZO

GEIC86500C - codiceAOO - CIRCOLARI - 0000457 - 27/05/2025 - UNICO - I

specifici di apprendimento, di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità; l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa, delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti, dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici, delle problematiche personali e/o socio-familiari. In altre parole: motivazione, partecipazione, impegno, progressione.
Il **voto di ammissione** espresso in decimi prenderà in considerazione il percorso scolastico triennale dell'alunno; vengono concordati i seguenti criteri per l'attribuzione del voto di ammissione, che verrà elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- valutazioni del triennio;
- situazione di partenza ed evoluzione nel triennio, interesse e partecipazione, impegno, atteggiamento collaborativo;
- partecipazione con risultati significativi a particolari attività della Scuola, quali a titolo esemplificativo gare di matematica, concorso di poesia, concorsi campionati studenteschi, corsi di potenziamento linguistico
- eventuali ammissioni alle classi successive nel triennio avvenute nonostante la presenza di valutazioni insufficienti;
- Tali elementi, adeguatamente ponderati, definiranno il voto (INTERO) di ammissione (ART. 6 comma 5 D Lgs 62/2017).

Dato che, come scritto nella normativa, l'ammissione non è costituita dalla sola media aritmetica, **è possibile che il voto differisca dall'arrotondamento matematico della media del triennio**.

CRITERI DI NON AMMISSIONE: in regime di validità dell'anno scolastico o in deroga:

a. In seguito all'O.M n 3 del 9 gennaio 2025 in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

b. Gravi e/o diffuse insufficienze per le quali si ritiene che l'allievo non disponga degli strumenti adatti per affrontare il secondo ciclo d' istruzione.

c. Mancata risposta agli stimoli e agli interventi posti in essere dai docenti e, in particolare, non aver frequentato percorsi didattici di recupero personalizzati a partecipazione singola o di gruppo, anche extra curricolari, proposti dalla scuola e, conseguentemente, non aver raggiunto attraverso strategie migliorative proprie gli obiettivi previsti alla loro conclusione, né aver migliorato gli apprendimenti con esiti apprezzabili.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Renzo Ronconi)

Firmato digitalmente da RONCONI RENZO